

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1) - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata: "EXPERT.AI S.P.A.".

Articolo 2) - Sede legale

Expert.ai S.p.A. (di seguito la "Società" ovvero "Expert.ai") ha sede legale nel Comune di Rovereto (Trento), all'indirizzo risultante al Registro Imprese. Il domicilio legale di ogni socio per ogni rapporto con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3) - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la produzione e la manutenzione di programmi per elaboratori (software) e di elaboratori elettronici ed apparecchiature connesse (hardware), l'esercizio di consulenze nel campo dell'informatica, anche con riferimento a strutture aziendali ed organismi di altra natura, la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di programmi per elaboratori (software) e di elaboratori elettronici ed apparecchiature connesse (hardware), e di qualsiasi altro prodotto inerente al campo informatico, la organizzazione di corsi, seminari e convegni, nonché la elaborazione di dati per conto terzi.

Potrà inoltre pubblicare giornali, periodici, libri e riviste in campo informatico e multimediale.

La Società potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, assumere quote, interessenze e partecipazioni in altre società, concedere, senza carattere di professionalità, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli che la legge riserva a favore degli istituti di credito.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

Articolo 4) - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

capitale sociale - Azioni - Strumenti Partecipativi - Obbligazioni - Finanziamenti - Recesso - Partecipazioni Rilevanti - Offerta pubblica di acquisto

Articolo 5) - capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 689.245,58 (seicentottantanovemiladuecentoquarantacinque virgola cinquantotto) diviso in n. 68.924.558 (sessantottomilioninovecentoventiquattromilacinquecentocinquantotto) azioni con valore nominale inespresso.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 giugno 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 32.000 (trentaduemila), corrispondenti ad un numero massimo di 3.200.000 (tremilioniduecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2020-2023" destinato ai dipendenti di Expert.ai e delle sue società controllate, approvato dall'Assemblea Ordinaria in pari data.

L'Assemblea straordinaria in data 2 maggio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 18.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.800.000 azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, da eseguirsi anche in più tranches con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024, e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio del Piano di Stock Option 2020-2023 così come approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 2 maggio 2022. Il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni emesse, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito successivamente alla data di attribuzione del diritto di opzione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2023 con delibera del Consiglio di Amministrazione, in misura identica per ciascuno dei predetti beneficiari, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, in misura pari al maggiore tra (a) il prezzo registrato alla chiusura del primo giorno di mercato aperto antecedente la data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale viene verificato per ciascuna tranche il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Stock Option 2020-2023 e deliberata l'effettiva assegnazione delle opzioni; e (b) il prezzo riveniente dalla media ponderata dei prezzi registrati dal titolo della Società nei 90 giorni precedenti la data della predetta delibera.

Articolo 5bis) - Delega agli Amministratori

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.

Articolo 5ter) - Azioni e strumenti finanziari in favore dei prestatori di lavoro
E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di

riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni e strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 6) - Azioni, Strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7) - Finanziamenti

La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti e finanziamenti dai soci, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

I finanziamenti effettuati dai soci alla Società sono da considerarsi infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 8) - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta tuttavia in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione e/o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9) - Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento), ovvero la riduzione al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione che ha determinato il sorgere dell'obbligo mediante invio di raccomandata da inviarsi alla sede legale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione del superamento o variazione delle soglie rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto relativamente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Articolo 10) - Offerte pubbliche di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per

richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (qui di seguito, "WF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la disciplina di cui al precedente paragrafo, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi

precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 10 bis) - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 11) - Assemblea

L'Assemblea dei soci legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e deve essere convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga inoltrata richiesta ai sensi di legge. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 comma 2 Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché su uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole-24 Ore", "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie costituenti l'ordine del giorno.

Inoltre nell'avviso di convocazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta,

ovvero per le eventuali ulteriori convocazioni, fermo restando che nei casi in cui le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, e 116 del TUF, in via concorrente con quanto precede, le assemblee - a scelta dell'organo amministrativo - potranno tenersi in unica convocazione.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei membri del Comitato per il Controllo della Gestione.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12) - Diritto di intervento e di voto

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta ad altra persona, esclusi gli Amministratori ed i dipendenti della Società.

Articolo 13) - Presidenza dell'Assemblea, svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato. Oppure, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età. In via ancora subordinata, ed ove nessuno dei soggetti che precedono sia fisicamente presente nel luogo dell'adunanza, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

L'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, quando questo non debba essere redatto da un Notaio a sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni. È ammessa la possibilità, qualora ciò sia stabilito dall'organo amministrativo, che le adunanze assembleari si tengano in audio o videoconferenza, con intervenuti dislocati in due o più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

Presidente della seduta e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 14) - Quorum e competenze

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con le maggioranze stabilite dalla legge, e delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1(5), Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che in tal caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti.

In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Qualora, a causa di ragioni di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, non siano state rispettate le regole procedurali previste dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società in relazione ad operazioni con parti correlate che sono di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, nel caso in cui le valutazioni dell'organo di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano negative, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento

delle maggioranze di legge.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 15) - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Articolo 16) - Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. La perdita dei requisiti previsti statutariamente e normativamente comporta la decadenza dalla carica di Amministratore.

Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i candidati che siano preventivamente individuati secondo la normativa, anche regolamentare, applicabile pro-tempore, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di volta in volta in vigore, e possiedano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina, ove recepita dalla Società. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

Articolo 17) - Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Fermo quanto disposto dal precedente art. 16, i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 del Codice Civile e da eventuali codici di autodisciplina, ove recepiti dalla Società.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione o almeno due, nel caso in cui il predetto comitato sia composto da 4 o più membri, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali

Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina, altresì, la decadenza come Amministratore a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto del numero di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione come determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore.

Articolo 18) - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, recano evidenza dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per i membri del Comitato per Controllo sulla Gestione. Le liste indicano inoltre almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, che sia stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor e che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa ai candidati è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente. Le liste presentate dagli azionisti e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, candidati in numero pari al numero di Amministratori da nominare, meno uno; (ii) della lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti il primo candidato in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 17 dello Statuto.

Il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,

assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica; in tale circostanza la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà determinato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è nominato mediante cooptazione e sarà confermato alla prima assemblea utile della Società.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, la nomina di consiglieri al di fuori del rinnovo dell'intero organo amministrativo o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli Amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 19) - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Qualora non sia stata convocata l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o qualora non sia stato nominato, dal consigliere di amministrazione più anziano d'età (fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo in tema di presidenza delle riunioni).

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 20) - Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo avviso da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro

mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio saranno comunque valide con la presenza di tutti i membri.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Se lo ritiene opportuno, il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio dipendenti della Società ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati. Oppure, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età. In via ancora subordinata ed ove nessuno dei soggetti che precedono sia fisicamente presente nel luogo dell'adunanza, il Consiglio designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti, a maggioranza semplice degli stessi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della seduta e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare dal verbale redatto sull'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente della seduta ed a cura del segretario nominato volta per volta dal Presidente della seduta o permanentemente dal Consiglio anche fra persone estranee alla Società ed al Consiglio. Nelle ipotesi previste dalla legge, il verbale del Consiglio sarà redatto da un Notaio.

Articolo 21) - Competenze e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto dalla legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea Straordinaria, le decisioni previste dall'art. 2365, comma 2, Codice Civile.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio, in qualsiasi grado e davanti a qualsiasi Autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, all'Amministratore Delegato ed ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Articolo 22) - Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice civile, potrà delegare, in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone poteri e attribuzione.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per determinati affari o gruppi di affari nonché institori o mandatari in genere, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, stabilendone la composizione e i poteri.

Articolo 23) - Remunerazione degli Amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato anno per anno, ovvero in unica soluzione per ciascuno degli esercizi sociali di durata della carica, dall'Assemblea Ordinaria convocata allo scopo o in sede di approvazione del bilancio d'esercizio. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli Amministratori potrà inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere Comitato per il Controllo sulla Gestione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Comitato per il Controllo sulla Gestione - Controllo contabile

Articolo 24) - Nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione

La nomina dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il loro incarico scade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 25) - Poteri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad

esso attribuite dalla normativa vigente, ivi inclusa la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Articolo 26) - Funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 20 del presente Statuto.

Articolo 27) - Revisione legale dei conti

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 28) - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 29) - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, salvo diversa destinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 30) - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 31) - Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Firmato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dario Pardi

*Copia informatica conforme all'originale cartaceo ex art. 22 del D.Lgs.
82/2005*

Firmato
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dario Pardi